

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 8 def.

Bruxelles, 12 gennaio 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo
all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine
e caprine nonché il regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un
aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone
svantaggiate della Comunità

(presentata dalla Commissione)

R E L A Z I O N E

Con la presente proposta di regolamento si intende dar seguito alla richiesta fatta dal Consiglio nella sua riunione del 14-16 dicembre 1992 (doc. SN/482/92, pag. 17) in cui si invitava la Commissione a presentargli una proposta volta a

- considerare che la campagna 1992 sia ancora riconosciuta come l'ultimo anno di transizione verso il premio unico, per quanto concerne la zona che comprende l'Irlanda e l'Irlanda del Nord;
- aumentare da 5,5 a 7 ECU, a titolo eccezionale per la campagna 1992, il premio "mondo rurale" applicabile nelle zone svantaggiate.

Nel nuovo regolamento di base "carni ovine" del 1989 era infatti previsto che il 1992 fosse l'ultimo anno di transizione, a condizione però che il Regno Unito decidesse di continuare ad applicare il premio variabile in Gran Bretagna, la qual cosa non è avvenuta. La Commissione riconosce tuttavia che le perturbazioni monetarie verificatesi nel 1992 hanno comportato conseguenze estremamente negative sul mercato delle carni ovine nella maggior parte degli Stati membri e soprattutto in Irlanda e Irlanda del Nord. Per ovviare a tali conseguenze negative per i produttori comunitari la Commissione propone quindi di

- mantenere per il 1992 l'esistenza della zona di applicabilità Irlanda-Irlanda del Nord (anche in assenza di premio variabile); la conseguente perdita di reddito è ravvicinata alla perdita di reddito comunitaria secondo la regola già applicata per le campagne 1990 e 1991 (nel 1992 la perdita di reddito "ravvicinata" sarà ottenuta combinando il 40% della perdita "Irlanda-Irlanda del Nord" e il 60% della perdita comunitaria);
- aumentare da 5,5 a 7 ECU l'importo del premio "mondo rurale" applicabile per le pecore produttrici di agnelli pesanti; per le altre pecore e per le capre, l'importo fissato sarebbe di 4,9 ECU (70% di 7 ECU), la qual cosa è coerente con le decisioni già prese in materia dal Consiglio.

Nella riunione del Consiglio del 14-16 dicembre 1992 la Commissione ha già presentato stime finanziarie (123 Mio di ECU nel 1993). In tali stime non vengono prese in considerazione i costi supplementari prevedibili conseguenti ai cambiamenti delle parità all'inizio del 1993.

Proposta di
Regolamento (CEE) n./93 del Consiglio
del 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo
all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine
e caprine nonché il regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un
aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone
svantaggiate della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento,

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ⁽¹⁾,
modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾, prevede
disposizioni transitorie per le campagne 1990, 1991 e 1992 fintantoché il
Regno Unito applica il premio variabile alla macellazione allo scopo di
giungere gradualmente ad un regime di premio unico per la campagna 1993 al
più tardi; che il Regno Unito ha deciso di abolire detto premio a decorrere
dall'inizio della campagna 1992; che tuttavia, in considerazione dei
rivolgimenti monetari che hanno comportato conseguenze considerevoli nel
mercato comunitario delle carni ovine nel 1992 e soprattutto nella zona
dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, è opportuno prorogare dette
disposizioni transitorie, per quanto riguarda la zona succitata, sino alla
fine della campagna 1992;

considerando che, in considerazione dei suddetti rivolgimenti monetari, è
opportuno aumentare per detta campagna l'aiuto specifico a titolo delle
azioni "mondo rurale" previsto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 ⁽³⁾,
modificato con il regolamento (CEE) n. 1743/91 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 26.6.1991, pag. 44.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7bis. Per quanto concerne la campagna 1992 rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 7 anche se il Regno Unito non ricorre più alle disposizioni di detto paragrafo."

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 1323/90 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 1bis

In deroga all'articolo 1 e per la campagna di commercializzazione 1992 gli importi unitari dell'aiuto specifico sono i seguenti:

- 7 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89,
- 4,9 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento,
- 4,9 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento,
- 4,9 ECU per animale femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

COM(93) 8 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-010-IT-C

ISBN 92-77-51617-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo